

OGGETTO: DPR N. 247/2004: VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RISCOSSIONE DI DIRITTI DI SEGRETERIA, SANZIONI E DIRITTO ANNUALE A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI

## **IL CONSERVATORE**

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 15 del 24 ottobre 2022, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 20 maggio 2016, a ratifica della determinazione d'urgenza del Presidente n. 1/2016, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso – Belluno;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 7/2023 che riporta in allegato la nuova struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

VISTO il DPR 23 luglio 2004 n. 247 relativo alla semplificazione del procedimento di cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese;

VISTO, in particolare, l'art. 2 comma 6 del citato DPR ove si stabilisce che, dopo la cancellazione delle imprese individuali, l'Ufficio del Registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;

VISTA la circolare n. 3585/2005 emanata dal del Ministero delle Attività Produttive in riferimento alle disposizioni di cui al DPR 247/2004;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3665/C del 27.1.2014, la quale precisa



che la valutazione costi-benefici circa le somme da riscuotere va obbligatoriamente condotta da parte delle Camere di Commercio in relazione alle cancellazioni ex DPR 247/2004;

VALUTATO che le circostanze richieste per l'avvio del procedimento di cancellazione sono per le imprese individuali: a) decesso del titolare, b) irreperibilità del titolare c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

CONSIDERATO che nel periodo gennaio - dicembre 2021 sono state cancellate a conclusione del procedimento previsto dal DPR 247/2004 le n. 31 imprese individuali, menzionate nell'elenco allegato;

PRESO ATTO che è necessario pertanto stabilire se procedere alla riscossione dei diritti di segreteria, delle eventuali sanzioni e del diritto annuale a decorrere dalla data di avvio del procedimento;

VALUTATO, con riguardo ai diritti di segreteria, che gli stessi non sono dovuti in quanto:

- la cancellazione ex DPR 247/2004 non avviene a seguito di presentazione di istanza bensì su impulso dell'Ufficio, il quale si attiva al verificarsi di una delle ipotesi previste nel medesimo DPR;
- anche applicando il regime previsto dal Decreto Dirigenziale Interministeriale 17 luglio 2012 per le cancellazioni delle imprese individuali che avvengono su istanza, tale Decreto non prevede l'applicazione di diritti di segreteria per l'ipotesi della cancellazione;

RITENUTO pertanto di non procedere alle richieste di pagamento di diritti di segreteria;

CONSIDERATO, con riguardo alle <u>sanzioni amministrative</u>, che in n. 9 casi le imprese sono state cancellate per decesso del titolare e che in tale fattispecie non è ipotizzabile l'applicazione di sanzioni amministrative poiché applicando il regime previsto per la presentazione di istanza di cancellazione per decesso da parte degli eredi, non è previsto un termine;

## CONSIDERATO, per i restanti casi:

- che l'art. 2 comma 6 del citato DPR stabilisce che l'Ufficio del Registro delle imprese deve valutare la "effettiva possibilità di riscossione", in relazione all'importo dovuto;
- che tale valutazione di "convenienza economica" è presente anche nella circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3665/C del 27.1.2015 ove si chiarisce che "la scelta dell'attivazione o meno delle procedure per il recupero delle suddette somme, è subordinata ad una valutazione costi - benefici, cui occorre obbligatoriamente procedere. In molti casi, infatti, la valutazione può portare alla previsione di un esito sfavorevole della procedura portando la Camera a desistere dall'intraprendere l'attività di recupero";



- che le imprese individuali cancellate ex DPR 247/2001 sono di regola abbandonate e sostanzialmente inesistenti e/o con partita IVA cessata da tempo, ed è pertanto ragionevole ritenere che la probabilità di una conclusione positiva del procedimento di riscossione sia tanto bassa da non giustificare economicamente l'avvio del procedimento;
- che la richiesta di riscossione implica per l'Ufficio preposto attività complesse ed onerose e che, sulla base delle considerazioni che precedono, le stime del costo delle operazioni di recupero superano con ragionevole probabilità l'eventuale ricavo;

PRESO ATTO, con riguardo al <u>diritto annuale</u> maturato dall'avvio del procedimento di cancellazione, che la presente determinazione verrà trasmessa all'Ufficio competente per la valutazione, caso per caso, circa la debenza del tributo, l'eventuale rinuncia e/o l'eventuale sgravio ai sensi del vigente "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Treviso – Belluno"; rinunce e sgravi ratificati semestralmente con apposita determinazione del Segretario Generale;

## **DETERMINA**

- 1. di prendere atto che le imprese per le quali è stato effettuata la cancellazione d'ufficio a conclusione del procedimento ex DPR 247/2004 nell'anno 2022 sono quelle indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione;
- 2. di rinunciare alla richiesta di pagamento dei diritti di segreteria per quanto attiene ai procedimenti di cancellazione per le motivazioni indicate in premessa;
- 3. di non procedere alla contestazione dell'omessa presentazione della domanda di cancellazione da parte degli eredi dei titolari deceduti in quanto la sanzione non è dovuta;
- di non procedere alla contestazione dell'omissione della domanda di cancellazione ai fini sanzionatori nei restanti casi compresi nell'elenco in quanto l'avvio è ragionevolmente antieconomico sulla base delle valutazioni esposte;
- 5. di trasmettere la presente determinazione e l'allegato elenco all'Ufficio camerale competente per la riscossione del Diritto Annuale, al fine delle valutazioni di cui in premessa;
- 6. di fornire opportuna informazione circa il contenuto del presente provvedimento e le valutazioni effettuate al Collegio dei Revisori dei Conti.



\_\_\_\_

IL CONSERVATORE

dr. Marco D'Eredità

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.



Allegato - Imprese Individuali cancellate dal Registro Imprese ai sensi del DPR 247/2004 - anno 2022			
PRG	DENOMINAZIONE IMPRESA	CODICE FISCALE	N. REA
1	DRIVE IN DI DE FILIPPI LIVIANA	DFLLVN59P50M171W	TV 358463
2	RABIH ABDELHAK	RBHBLH88A01Z330Y	BL 100483
3	CATTAI ANDREA	CTTNDR62L29L407A	TV 191427
4	OLUSEGUN VICTOR OMORUYI	LSGVTR86H24Z335I	TV 371870
5	UGBO MIRACLE	GBUMCL99D20Z335S	TV 419516
6	JASHARI VISAR	JSHVSR83T11Z118G	TV 424920
7	TAFFARELLO MARIO	TFFMRA43R16M048U	TV 119734
8	SILVESTRIN DANTE	SLVDNT47D09F999T	TV 118636
9	SACCOMANNO MARCELLO	SCCMCL65C02F205W	TV 268135
10	FARAH SABIRA	FRHSBR82C65Z330H	TV 430875
11	AOUAD MUSTAPHA	DAOMTP71A01Z330K	TV 424948
12	GALLINA GIUSEPPE	GLLGPP26S19I101D	TV 264451
13	DE NONI DARIO	DNNDRA49M01H253H	TV 302880
14	BASSO PIO	BSSPIO31B09L565U	TV 254686
15	CENDRON NATALE	CNDNTL22T19L407N	TV 236666
16	MATTAROLLO ALDO	MTTLDA16L16G229Z	TV 227527
17	MODOLO ELISEO	MDLLSE34P27L700K	TV 242201
18	CAFFE' DEL MONDO DI INGRASSIA PIETRO	NGRPTR73B06G273K	TV 427014
19	TONINI ANNALISA	TNNNLS69H59L407E	TV 191760
20	IBN HAJ SGHAIER ANIS	BNHNSA82L14Z352C	TV 403827
21	BESAGGIO NAZZARENO	BSGNZR65R25I226D	TV 268841
22	REXHAJ SEDAT	RXHSDT71C19Z118A	TV 311712
23	COMIN NATALINO	CMNNLN67T08F443R	TV 335897
24	BRANDO MICHELE	BRNMHL62C16L736F	TV 351526
25	IMPRESA VENETA L.B. DI BITICI LIRIDON	BTCLDN91E07Z160F	TV 433271
26	TABACCHERIA JOLLY DI GALLINA LUCA	GLLLCU70E26L407Q	TV 353043
27	BICI3VISO DI PILLON A.	PLLLBN50C14B965H	TV 402506
28	C.A.R. DI CALDATO ANTONIO	CLDNTN74B15L407F	TV 316398
29	BAH MOUSTAPHA	BHAMTP61E02Z319D	TV 323745
30	LA VETRINA DEL GUSTO DI CHIORBOLI ALBERTO	CHRLRT93H17L407Y	TV 426683
31	FOTO F.B. EXPRESS DI GUERRA ROMEO	GRRRMO47E21F116H	TV 279756